

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 55.

Funzioni della polizia giudiziaria.

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale .
 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
-

LEGGE 7 MARZO 1986, N. 65

(Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale)

Art. 5.

Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
 - a) **funzioni di polizia giudiziaria**, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;